SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 settembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 settembre 2013.

Approvazione della certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA PUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, in base al quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, fissato al 16 giugno 2013, è sospeso per le categorie di immobili indicati nei successivi punti *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 1;

Visto il successivo comma 2, del citato articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che dispone, fino al 30 settembre 2013, un ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;

Visto il seguente comma 3, del ripetuto articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che attribuisce ad un decreto del Ministero dell'Interno il compito di determinare le modalità e i termini con i quali i comuni possono chiedere al medesimo Ministero il rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dalla disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013;

Visto l'articolo 1, comma 3-*bis*, del citato decreto legge n. 54/2013 che recita: «L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi».

Visto il successivo articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che stabilisce che in caso di mancata adozione della riforma prevista dallo stesso decreto legge entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013;

Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013 è stato approvato il modello di comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 per l'attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, che ha abolito la prima rata IMU per l'anno 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con il decreto legge 21 maggio 2013 n. 54;

Ritenuto, a seguito dell'abolizione della prima rata IMU per l'anno 2013, che gli oneri per interessi sostenuti dai comuni per l'attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della soppressione della prima rata dell'imposta municipale propria decorrono dal 16 giugno 2013 (data della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dalla disposizione normativa in materia) al 30 settembre 2013 (data di scadenza per l'utilizzo dell'ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria);

Considerato che la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge 54 del 2013, sarà assicurata nel limite massimo delle risorse stanziate per tale finalità e che qualora l'importo complessivo dei dati certificati risultasse superiore, il rimborso verrà disposto in proporzione ai fondi disponibili;
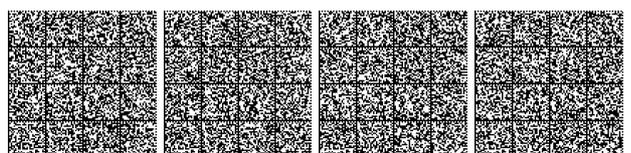
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di predisporre un nuovo modello di certificazione, sostitutivo di quello approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013, per la comunicazione degli oneri per interessi sostenuti dai comuni dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013, per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria;

Decreta:

Art. 1.

Modello di certificazione

1. È approvato il modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013 per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che sostituisce quello approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013.

Art. 2.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio a pena di decadenza del 30 ottobre 2013, sono tenuti a trasmettere la certificazione di cui all'articolo 1, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 3.

Istruzioni e specifiche

1. Sono legittimati alla trasmissione del modello solo i comuni che hanno sostenuto, dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013, oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria dovute al mancato introito della prima rata IMU dell'anno 2013 per le categorie di immobili indicate ai punti *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 (sia direttamente che indirettamente, in quanto componenti di una unione di comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'indicato articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 54/2013);

2. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell' apposito modello A del presente decreto, che sarà messo a disposizione dei comuni sul sito istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale esclusivamente dal 30 settembre 2013 al 30 ottobre 2013;

3. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del rimborso degli oneri per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria;

4. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del rimborso degli oneri per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria in argomento;

5. E' facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal precedente comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2013

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO

Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA AL RIMBORSO DEGLI ONERI PER INTERESSI PER L'ATTIVAZIONE DELLE MAGGIORI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA PRIMA RATA DELL'ANNO 2013 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica)

CODICE ENTE

COMUNE DI ____(PR.___) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, in base al quale, nelle more di riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, è sospesa per specifiche categorie di immobili indicate nei successivi punti a), b) e c) del medesimo comma 1;

Visto il successivo comma 2, del citato articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, che dispone, fino al 30 settembre 2013, un ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;

Visto il seguente comma 3, del ripetuto articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, che attribuisce ad un decreto del Ministero dell'Interno il compito di determinare le modalità e i termini con i quali i comuni possono chiedere al medesimo Ministero il rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dall'attuale disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013;

Visto articolo 1, comma 3-bis, del richiamato decreto legge 54/2013;

Visto il successivo articolo 2, comma 1, del richiamato decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, che stabilisce che in caso di mancata adozione della riforma prevista dal medesimo decreto legge entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013;

Considerato che, con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013, è stato approvato il modello di comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 per l'attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, che ha abolito la prima rata IMU per l'anno 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con il decreto legge 21 maggio 2013 n. 54;

Ritenuto, a seguito dell'abolizione della prima rata IMU per l'anno 2013, che gli oneri per interessi sostenuti dai comuni per l'attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della soppressione della prima rata dell'imposta municipale propria decorrono dal 16 giugno 2013 (data della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dalla disposizione normativa in materia) al 30 settembre 2013 (data di scadenza per l'utilizzo dell'ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria);

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente certificato

Si certifica

che i maggiori oneri per interessi sostenuti dal comune (direttamente o indirettamente, in quanto componenti di una unione di comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'indicato articolo 1, comma 3-bis, del decreto legge 54/2013) dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013, per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla abolizione del pagamento della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria sono pari ad euro

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Il Segretario Comunale

CONFERMA

13A07502

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 marzo 2013.

Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici». (Prot. 195/Ric).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e, in particolare, gli articoli 11 e 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, recante i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, recante delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e sviluppo della società dell'informazione al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prof. ing. Francesco Profumo;

Vista la Comunicazione della Commissione europea Towards an accessible information society - COM (2008) 804 e le Conclusioni del Consiglio sulla società accessibile Accessibility -Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi - 2003/C 39/03;

Vista la Comunicazione della Commissione europea A digital Agenda for Europe COM(2010) 245, in base alla quale, al fine di garantire servizi pubblici inclusivi, i siti web della pubblica amministrazione e i servizi on line devono essere resi compatibili con i nuovi standard internazionali in tema di accessibilità del web;

Considerato che il consorzio internazionale W3C ha rilasciato le Linee guida in materia di accessibilità, Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.0, che costituiscono un punto di riferimento a livello internazionale in tema di accessibilità;

Considerato che la rapida evoluzione tecnologica ha reso disponibili nuovi strumenti web collaborativi e nuove funzionalità del software e delle tecnologie assistive che rendono necessario aggiornare i vigenti requisiti di accessibilità in quanto vincolati a tecnologie preesistenti;

Ritenuto che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per l'aggiornamento dei requisiti tecnici di cui al d.m. 8 luglio 2005 cit.;

Dato atto dell'avvenuta consultazione delle associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, come da nota del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica prot. n. 1887 del 6 maggio 2011 (trasmessa dall'Agenzia per l'Italia digitale con nota prot. n. 1112.7/25.14.3124 del 14 marzo 2013 su richiesta dell'U.I. del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione - rif. prot. n. 74/13/UL/P-7.373 del 27 febbraio 2013);

Vista la nota prot. n. 365/12/UL/P-7.373 del 2 agosto 2012 con cui l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli atti istruttori relativi al presente schema, in considerazione della delega in materia di innovazione tecnologica sviluppo della società dell'informazione di cui al d.P.C.M. 13 dicembre 2011 cit.;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, che si è espressa con nota prot. n. 1295 del 19 febbraio 2013;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato A del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, recante i requisiti tecnici e i diversi livelli di accessibilità agli strumenti informatici, è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 286

ALLEGATO *A*

CRITERI E METODI PER LA VERIFICA TECNICA E REQUISITI TECNICI DI ACCESSIBILITÀ PREVISTI DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 4.

Premessa

In questo documento sono definiti:

a) i criteri ed i metodi con i quali va effettuata la verifica tecnica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (di seguito, legge n. 4/2004);
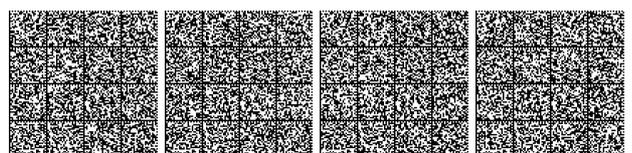
b) i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 4/2004 e gli elementi da considerare per la verifica di conformità ai requisiti.

I requisiti tecnici si applicano a tutti i casi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4/2004 forniscono informazioni o servizi su reti internet, intranet o extranet, su supporti informatici removibili (quali ad esempio CD-ROM, *DVD)* che possono essere utilizzati anche in stazioni di lavoro non collegate ad una rete telematica.

Le informazioni ed i servizi erogati possono essere resi fruibili mediante:

siti web;

applicazioni realizzate con tecnologie web;

documenti resi disponibili sui siti web;

documenti di cui al requisito 11 dell'allegato D del d.m. 8 luglio 2005.

Paragrafo 1

Requisiti tecnici di accessibilità e punti di controllo per la valutazione di conformità

I requisiti tecnici di accessibilità ed i relativi punti di controllo per la verifica di conformità sono stati definiti sulla base dei Principi, delle Linee guida e dei Criteri di successo contenuti nella Recommendation che il World Wide Web Consortium (W3C) — Web Accessibility Initiative (WAI) ha pubblicato l'11 dicembre 2008 e che contiene le Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

I quattro principi ispiratori comuni alle WCAG 2.0 e al presente documento sono i seguenti:

Principio 1: percepibile - le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentati in modo che possano essere fruiti attraverso differenti canali sensoriali.

Principio 2: utilizzabile - i componenti dell'interfaccia utente e i comandi in essa contenuti devono essere utilizzabili senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente.

Principio 3: comprensibile — gli utenti devono poter comprendere le modalità di funzionamento dell'interfaccia e le azioni in essa contenute necessarie per ottenere servizi e informazioni.

Principio 4: robusto - il contenuto deve essere abbastanza robusto da poter essere interpretato in modo affidabile da una vasta gamma di programmi utilizzati dall'utente, comprese le tecnologie assistive.

I requisiti tecnici fanno riferimento alle 12 Linee guida in cui si articolano i suddetti principi delle WCAG 2.0.

I punti di controllo per la verifica di conformità fanno riferimento ai Criteri di successo delle WCAG 2.0.Il rispetto dei seguenti requisiti corrisponde al livello di conformità AA delle WCAG 2.0.

Requisiti tecnici di accessibilità

Requisito 1 - Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto.

Requisito 2 - Contenuti audio, contenuti video, animazioni: fornire alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video, formati contenenti immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere.

Requisito 3 - Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura.

Requisito 4 - Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l'ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.

Requisito 5 - Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità anche tramite tastiera.

Requisito 6 - Adeguata disponibilità di tempo: fornire all'utente tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti.

Requisito 7 - Crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche.

Requisito 8 - Navigabile: fornire all'utente funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine.

Requisito 9 - Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale.

Requisito 10 - Prevedibile: creare pagine web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile.

Requisito 11 - Assistenza nell'inserimento di dati e informazioni: aiutare l'utente ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione.

Requisito 12 - Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive.

Punti di controllo per verificare la conformità ai requisiti

La verifica di conformità ai requisiti tecnici deve essere effettuata per mezzo dei punti di controllo relativi a ciascun requisito.

Requisito 1 - Alternative testuali

Punto di controllo 1.1 - Contenuti non testuali: tutti i contenuti non testuali presentati all'utente devono possedere un'alternativa testuale equivalente che comunichi lo stesso messaggio intrinseco del contenuto non testuale, ad eccezione delle seguenti situazioni:

a) Controlli, input: se il contenuto non testuale è un controllo o raccoglie l' input degli utenti, allora questo deve avere un nome esplicativo che ne descriva la finalità;

b) Contenuti audio, video, disegno animato (animazione): se il contenuto non testuale è presentato in formato audio, in formato video, è una animazione oppure è una combinazione di questi formati, allora deve essere fornita anche una alternativa testuale che contenga almeno una descrizione del contenuto non testuale;

c) Test: se il contenuto non testuale rappresenta un test o un esercizio che potrebbe essere non correttamente compreso se presentato come testo, allora le alternative testuali devono fornire almeno una descrizione del contenuto non testuale;

d) Esperienze sensoriali: se il contenuto non testuale ha lo scopo primario di creare una specifica esperienza sensoriale, allora le alternative testuali devono fornire almeno una descrizione del contenuto non testuale;

e) CAPTCHA: se la finalità del contenuto non testuale è confermare che il contenuto viene utilizzato da una persona e non da un computer, allora devono essere fornite alternative testuali che identifichino e descrivano lo scopo del contenuto non testuale, e devono essere fornite forme alternative di CAPTCHA che utilizzino diverse modalità di output per differenti tipologie di percezioni sensoriali al fine di soddisfare differenti disabilità;

f) Decorazioni, formattazioni, contenuti invisibili: se il contenuto non testuale è puramente decorativo, oppure viene utilizzato solamente per formattazione visuale, oppure non viene presentato agli utenti allora deve essere realizzato in modo che la tecnologia assistiva lo possa ignorare.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 1.1.1

Requisito 2 — Contenuti audio, contenuti video, animazioni

Punto di controllo 2.1-Contenuti registrati presentati in formato solo audio, solo video o animazione senza audio:per i contenuti registrati presentati in formato solo audio, solo video o come animazione senza audio, eccetto quando tali formati costituiscano una alternativa ad un contenuto testuale presente nella pagina e siano chiaramente etichettati come tali, devono essere soddisfatti i seguenti punti:

a) contenuti registrati presentati in formato solo audio: deve essere fornita un'alternativa almeno di tipo testuale che presenti informazioni equivalenti a quelle del contenuto di solo audio;
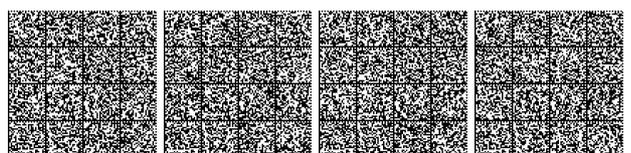
b) contenuti registrati presentati in formato solo video o in formato contenente animazione senza audio:deve essere fornita un'alternativa almeno di tipo testuale che presenti informazioni equivalenti per il contenuto di solo video o della animazione senza audio.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 1.2.1

Punto di controllo 2.2 - Sottotitoli (per contenuti registrati): per tutti i contenuti registrati presentati in formati multisensoriali (video con audio, animazione con audio) devono essere forniti sottotitoli sincronizzati, eccetto quando tali formati costituiscano una alternativa ad un contenuto testuale presente nella pagina e siano chiaramente etichettati come tali.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 1.2.2

Punto di controllo 2.3 - Audio - descrizioni o trascrizioni descrittive (per contenuti registrati): quando i contenuti registrati vengono presentati in formato video o contengono animazioni e prevedono l'esecuzione di azioni non descritte tramite audio ma sono essenziali per la erogazione di un servizio, deve essere fornita una descrizione audio alternativa oppure una descrizione testuale alternativa, eccetto quando tali elementi costituiscano una alternativa ad un contenuto testuale presente nella pagina e siano chiaramente etichettati come tali.

Riferimento WCAG 2.0: Criteri di successo 1.2.3 e 1.2.5

Punto di controllo 2.4 - Sottotitoli (per contenuti in diretta): quando un contenuto presentato in diretta in formato audio, video o animazioni, o in formato multisensoriale è essenziale per la erogazione di un servizio allora devono essere forniti sottotitoli sincronizzati per il formato utilizzato.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 1.2.4

Requisito 3 - Adattabile

Punto di controllo 3.1 - Informazioni e correlazioni: le informazioni, la struttura e le correlazioni fra distinti blocchi di contenuto trasmesse dalla presentazione devono essere rese fruibili in qualsiasi situazione. Per ottenere questo risultato, esse possono essere definite tramite la tecnologia compatibile con l'accessibilità utilizzata oppure possono essere rese disponibili in formato testuale.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 1.3.1

Punto di controllo 3.2 - Sequenza significativa: quando il flusso sequenziale di presentazione del contenuto influisce sulla percezione del suo significato, allora deve essere definita la corretta sequenza di lettura. Ciò può essere realizzato tramite la tecnologia compatibile con l'accessibilità utilizzata.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 1.3.2

Punto di controllo 3.3 - Caratteristiche sensoriali: le istruzioni fornite per comprendere ed operare sui contenuti non devono basarsi unicamente su caratteristiche sensoriali dei componenti quali forma, dimensione, ubicazione visiva, orientamento o suono.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 1.3.3

Requisito 4 - Distinguibile

Punto di controllo 4.1 - Uso del colore: il colore non deve essere utilizzato come unica modalità visiva per rappresentare informazioni, indicare azioni, richiedere risposte o come elemento di distinzione visiva.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 1.4.1

Punto di controllo 4.2 - Controllo del sonoro: i contenuti sonori presenti all'interno di una pagina web devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) devono essere controllabili mediante funzionalità con le quali possano essere avviati, messi in pausa o interrotti, oppure deve essere fornita una modalità per il controllo del volume che sia indipendente dal controllo predefinito del sistema;

b) qualora sia previsto l'inizio automatico della loro esecuzione allora questa non deve durare più di tre secondi.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 1.4.2

Punto di controllo 4.3 - Contrasto (minimo): La rappresentazione a monitor del testo e del testo rappresentato come immagine deve avere un rapporto di contrasto fra testo in primo piano e sfondo di almeno 4.5:1, fatta eccezione per i seguenti casi:

a) Testo di grandi dimensioni: un testo grande almeno 18 punti normale o 14 punti grassetto e/o un testo di analoghe dimensioni rappresentato come immagine è sufficiente che abbiano un rapporto di contrasto fra testo in primo piano e sfondo di almeno 3:1;

b) Testo non essenziale: un testo o un testo rappresentato come immagine che siano parti inattive di componenti dell'interfaccia utente, di pura decorazione, invisibili oppure che facciano parte di immagini contenenti contenuti visuali maggiormente significativi, non hanno alcun requisito di contrasto;

c) Logotipi: il testo che fa parte di un logo o marchio non ha alcun requisito minimo di contrasto.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 1.4.3

Punto di controllo 4.4 - Ridimensionamento del testo: il testo, ad eccezione dei sottotitoli e del testo rappresentato come immagine, deve poter essere ridimensionato fino al 200 percento senza l'ausilio di tecnologie assistive e senza perdita di contenuto e funzionalità.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 1.4.4

Punto di controllo 4.5 - Testo rappresentato come immagine: se le tecnologie utilizzate consentono di ottenere la corretta rappresentazione visuale allora per veicolare l'informazione deve essere utilizzato testo invece di immagini che rappresentano testo, ad eccezione dei casi:

a) Personalizzabile: l'immagine che rappresenta testo può essere personalizzata visivamente secondo le esigenze dell'utente;

b) Essenziale: una particolare rappresentazione del testo è essenziale per il tipo di informazione veicolata. I logotipi (testo che fa parte di un logo o di un marchio) sono considerati essenziali.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 1.4.5

Requisito 5 - Accessibile da tastiera

Punto di controllo 5.1 - Tastiera: tutte le funzionalità del contenuto devono essere utilizzabili tramite tastiera senza obbligare a tempi specifici per le singole battute, salvo il caso in cui la funzione sottostante richieda un input dipendente dai movimenti dell'utente che non possa essere ottenuto in modo equivalente con input da tastiera.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 2.1.1

Punto di controllo 5.2 - Nessun impedimento all'uso della tastiera: se è possibile portare il focus su un componente della pagina tramite l'uso di una tastiera, allora deve anche essere possibile spostarsi ad un altro componente utilizzando comunque la tastiera. Se a tal fine non fosse sufficiente l'uso dei normali tasti Freccia o Tab o altri metodi di uscita standard, allora l'utente deve essere informato esplicitamente su come rilasciare il focus.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 2.1.2

Requisito 6 - Adeguata disponibilità di tempo

Punto di controllo 6.1 - Regolazione tempi di esecuzione: per ogni limite di tempo presente nel contenuto, deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti casi:

a) Rimozione: all'utente è consentito rimuovere il limite di tempo prima di raggiungerlo;

b) Regolazione: all'utente è consentito regolare il limite di tempo prima di raggiungerlo in una gamma di possibili regolazioni che sia almeno dieci volte superiore alla durata prevista dall'impostazione predefinita;

c) Estensione: l'utente è avvisato prima dello scadere del tempo; vengono concessi almeno 20 secondi per estendere il limite temporale tramite l'esecuzione di un'azione semplice (per esempio: "premere la barra spaziatrice") e gli è consentito di estendere il limite per almeno 10 volte;
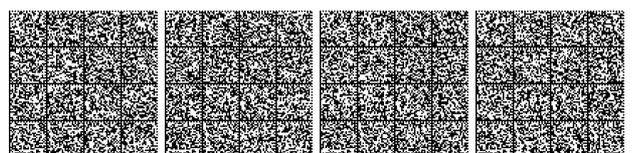
d) Eccezione per eventi in tempo reale: il limite di tempo è un elemento fondamentale di un evento in tempo reale (per esempio, un'asta on line), e non è possibile eliminare questo vincolo;

e) Eccezione di essenzialità: il limite di tempo è essenziale per l'attività (per esempio: una verifica a tempo) ed estenderlo l'invaliderebbe;

f) Eccezione delle 20 ore: il limite di tempo è superiore a 20 ore.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 2.2.1

Punto di controllo 6.2 - Pausa, stop, nascondi: nel caso fossero presenti nella pagina animazioni, immagini lampeggianti, in scorrimento o contenuti che si auto-aggiornano, devono essere soddisfatti tutti i seguenti punti:

a) Spostamento, lampeggiamento, scorrimento: per qualsiasi movimento, lampeggiamento o scorrimento di informazioni che (1) venga avviato automaticamente, (2) duri più di cinque secondi e (3) sia presentato in parallelo con altro contenuto, deve essere presente un meccanismo per metterlo in pausa, interromperlo o nasconderlo, a meno che il movimento, il lampeggiamento o lo scorrimento siano parte essenziale dell'attività;

b) Auto-aggiornamento: per qualsiasi contenuto in auto-aggiornamento che (1) venga avviato automaticamente e (2) sia presentato in parallelo con altro contenuto, deve essere presente un meccanismo per poterlo mettere in pausa, interromperlo o nasconderlo o per controllare la frequenza dell'aggiornamento a meno che l'auto-aggiornamento sia parte essenziale dell'attività.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 2.2.2

Requisito 7 - Crisi epilettiche

Punto di controllo 7.1 - Lampeggiamenti: le pagine web non devono contenere nulla che lampeggi per più di tre volte al secondo oppure il lampeggiamento presente deve essere al di sotto della soglia generale di lampeggiamento e della soglia del lampeggiamento rosso.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 2.3.1

Requisito 8 - Navigabile

Punto di controllo 8.1 - Salto di blocchi: deve essere fornita una modalità per saltare i blocchi di contenuto che si ripetono su più pagine web.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 2.4.1

Punto di controllo 8.2 - Titolo della pagina: ogni pagina web deve avere un titolo che ne descriva l'argomento o la finalità.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 2.4.2

Punto di controllo 8.3 - Ordine del focus: se una pagina web può essere navigata in modo sequenziale e le sequenze di navigazione influiscono sul significato e sul funzionamento, allora gli oggetti che possono ricevere il focus devono riceverlo secondo un ordine che ne preservi il senso e l'operatività.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 2.4.3

Punto di controllo 8.4 - Scopo del collegamento (nel contesto): lo scopo di ogni collegamento deve essere comprensibile. Esso può essere determinato dal testo del collegamento oppure dal testo del collegamento in sinergia ai contenuti contestuali circostanti, che possono essere determinati mediante la tecnologia compatibile con l'accessibilità utilizzata, salvo il caso in cui lo scopo del collegamento potrebbe risultare ambiguo per la gran parte degli utenti.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 2.4.4

Punto di controllo 8.5 - Differenti modalità: per identificare una pagina web all'interno di un insieme di pagine web deve essere resa disponibile più di una modalità, salvo il caso in cui una pagina web sia il risultato — o una fase — di un'azione.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 2.4.5

Punto di controllo 8.6 - Titoli ed etichette: per descrivere l'organizzazione logica degli argomenti e la finalità dei blocchi di contenuto devono essere utilizzati titoli appropriati e nel corretto ordine sequenziale gerarchico. Inoltre, tutti i componenti interattivi devono essere dotati di etichette descrittive che ne chiariscano lo scopo.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 2.4.6

Punto di controllo 8.7 - Focus visibile: qualsiasi interfaccia utente utilizzabile tramite tastiera deve possedere una funzionalità operativa in cui è visibile l'indicatore del focus.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 2.4.7

Requisito 9 - Leggibile

Punto di controllo 9.1 - Lingua della pagina: deve essere definita la lingua di ogni pagina web e la sua impostazione può essere determinata mediante la tecnologia compatibile con l'accessibilità utilizzata.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 3.1.1

Punto di controllo 9.2 - Parti in lingua diversa da quella definita per la pagina: deve essere definita la lingua di ogni passaggio o frase nel contenuto ed essa può essere determinata mediante la tecnologia compatibile con l'accessibilità utilizzata a eccezione di nomi propri, termini tecnici, parole in lingue indeterminate e parole o frasi che sono diventate parte integrante del gergo del testo immediatamente circostante.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 3.1.2

Requisito 10 - Prevedibile

Punto di controllo 10.1 - Al focus: quando un qualsiasi componente riceve il focus, non deve avviare automaticamente un cambiamento del contesto.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 3.2.1

Punto di controllo 10.2 - All'input: il cambiamento dell'impostazione di qualsiasi componente nell'interfaccia utente non deve provocare automaticamente un cambiamento di contesto, a meno che l'utente sia stato informato di questo comportamento prima di utilizzare il componente.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 3.2.2

Punto di controllo 10.3 - Navigazione costante: i meccanismi di navigazione ripetuti su più pagine web all'interno di un insieme di pagine web devono apparire nello stesso ordine ogni volta che si ripetono, a meno che l'utente non abbia avviato un cambiamento.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 3.2.3

Punto di controllo 10.4 - Identificazione coerente: i componenti che hanno la stessa funzionalità all'interno di un insieme di pagine web devono essere sempre identificati in modo uniforme.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 3.2.4

Requisito 11 - Assistenza nell'inserimento di dati e informazioni

Punto di controllo 11.1 - Identificazione di errori: se viene rilevato automaticamente un errore di inserimento, l'elemento in errore deve essere identificato chiaramente e l'errore rilevato deve essere descritto tramite testo.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 3.3.1

Punto di controllo 11.2 - Etichette o istruzioni: quando il contenuto richiede azioni di input da parte dell'utente devono essere fornite etichette o istruzioni per la loro corretta esecuzione.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 3.3.2

Punto di controllo 11.3 - Suggerimenti per gli errori: se viene identificato un errore di inserimento che si può correggere allora devono essere forniti suggerimenti all'utente, a meno che ciò non pregiudichi la sicurezza o la finalità del contenuto.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 3.3.3

Punto di controllo 11.4 - Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati): per le pagine web che determinano obbligazioni giuridiche o che prevedono transazioni finanziarie, o che gestiscono inserimento, cancellazione, gestione di dati controllabili dall'utente in un sistema di
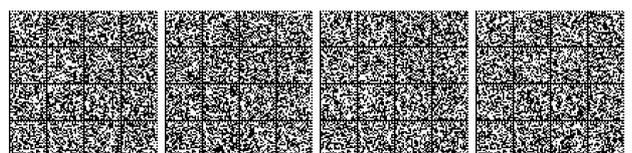
archiviazione oppure che inoltrano risposte a test, deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) Reversibilità: le azioni sono reversibili;

b) Controllo: i dati inseriti dall'utente sono verificati e si fornisce all'utente la possibilità di correggere eventuali errori di inserimento;

c) Conferma: è disponibile una funzionalità per la revisione, conferma e correzione delle informazioni prima del loro invio definitivo.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 3.3.4

Requisito 12 - Compatibile

Punto di controllo 12.1 - Analisi sintattica (parsing): i linguaggi di marcatura devono essere utilizzati in modo conforme alle specifiche previste nelle relative grammatiche formali di riferimento.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 4.1.1

Punto di controllo 12.2 - Name, Role, Value: per tutti i componenti dell'interfaccia utente (inclusi ma non limitati a: elementi di un modulo, collegamenti e componenti generati da script), name (nome) e role (ruolo) devono poter essere determinati mediante la tecnologia compatibile con l'accessibilità utilizzata; stati, proprietà e valori che possono essere impostati dall'utente devono essere impostatili da programma; le notifiche sui cambi di stato di questi elementi devono essere rese disponibili ai programmi utente, incluse le tecnologie assistive.

Riferimento WCAG 2.0: Criterio di successo 4.1.2

Paragrafo 2

Metodologia per la verifica tecnica

La verifica tecnica si articola nelle seguenti attività:

a) Verifica della indipendenza dalla piattaforma

Le informazioni e i servizi erogati devono essere fruibili su varie piattaforme e su diversi browser.

b) Utilizzo di tecnologie compatibili con l'accessibilità

Una tecnologia web è definita compatibile con l'accessibilità quando è compatibile con le tecnologie assistive e con le funzioni di accessibilità dei browser e degli altri programmi utilizzati dall'utente.

Nell'ambito di applicazione della l. n. 4/2004 sono da ritenersi compatibili con l'accessibilità:

1. le tecnologie di base che sono definite da:

a. la norma ISO/IEC 15445:2000(E) (HTML);

b. la norma ISO/IEC 16262:2002 (ecma-script), nota anche come standard ECMA 262;

c. le Recommendation del W3C relative al linguaggio HTML nella versione 4.01 e successive e al linguaggio XHTML nella versione 1.0 e successive;

d. le Recommendation del W3C relative al linguaggio CSS nella versione 1.0 e successive;

e. le Recommendation del W3C relative a linguaggi e a specifiche tecniche relative alla realizzazione di pagine, oggetti e applicazioni web, quali, ad esempio, XML, SVG, SMIL.

Nell'utilizzo delle tecnologie di base è obbligatorio rispettare i seguenti vincoli:

per la tecnologia utilizzata, è obbligatorio dichiarare esplicitamente, quando previsto, la grammatica formale adottata;

è vietato l'utilizzo degli elementi, degli attributi e delle funzioni definiti deprecati nella specifica della grammatica formale adottata.

2. tutte le tecnologie per le quali sono verificate tutte le seguenti condizioni:

a. esistono e sono disponibili in forma gratuita le linee guida sulla accessibilità relative alla tecnologia in oggetto. Tali linee guida possono essere state elaborate e rese pubbliche dai produttori della tecnologia oppure da organismi e istituzioni pubbliche e private, anche internazionali, operanti nel settore della accessibilità;

b. in tali linee guida sono esplicitamente indicate le modalità di applicazione dei Criteri di successo delle WCAG 2.0 alla tecnologia in oggetto. Esempi di simili linee guida sono consultabili nelle pagine http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ nonché sul sito dell'Ufficio italiano del W3C all'indirizzo Web: http://www.w3c.it;

c. i programmi che l'utente deve eventualmente utilizzare per la fruizione della tecnologia in oggetto devono supportare le tecnologie assistive.

Sono definite non compatibili con l'accessibilità le tecnologie non comprese nei punti 1 e 2 o che non ne rispettano le condizioni e i vincoli.

c) Verifica dei criteri di conformità

La conformità ai requisiti tecnici richiede il rispetto dei seguenti criteri:

1. Totalità dei requisiti tecnici: tutti i requisiti tecnici, quando applicabili, devono essere soddisfatti;

2. Pagine complete: la conformità va riferita ad intere pagine web tenuto conto del criterio di non interferenza;

3. Processi completi: quando un servizio è erogato mediante un processo che si sviluppa su più pagine web allora tutte le pagine web ad esso relative devono essere conformi, anche quando tali pagine si trovino su siti diversi;

4. Tecnologie per informazioni e servizi: tutte le informazioni e tutti i servizi erogati nelle pagine web, negli oggetti in esse contenuti e mediante applicazioni realizzate con tecnologie web devono essere realizzati con le tecnologie compatibili con l'accessibilità come definite al precedente punto 2 sub *b)*;

5. Non interferenza. eventuali contenuti non essenziali per l'erogazione di informazioni e servizi, possono essere forniti tramite tecnologie non compatibili con l'accessibilità purché non impediscano agli utenti di accedere alle informazioni e servizi della pagina. Per tali contenuti è comunque richiesto il rispetto dei punti di controllo: 4.2 - Controllo del sonoro, 5.2 - Nessun impedimento all'uso della tastiera, 6.2 - Pausa, stop, nascondi, 7.1 - Lampeggiamenti.

d) Verifica del formato e contenuto dei documenti

Il formato digitale dei documenti pubblicati necessari a fornire informazioni o a erogare servizi deve essere utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità. Il contenuto dei documenti deve essere conforme ai requisiti tecnici di accessibilità. Se un documento non risponde a queste caratteristiche, per sua natura o perché è disponibile solo in formato non compatibile con l'accessibilità, allora deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti punti:

a. il formato ed i contenuti dei documenti devono essere resi disponibili nella loro completezza anche in modalità adatta ad essere fruita mediante le tecnologie compatibili con l'accessibilità ed essere conformi ai requisiti tecnici di accessibilità;

b. per i documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità, oppure che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, devono essere forniti sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie compatibili con l'accessibilità e devono essere indicate in modo chiaro le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nei documenti digitali non accessibili. Quanto sopra deve essere applicato in particolare al contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 54 del d.lgs. 82/2005 — Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni.

e) Redazione del rapporto di conformità

L'esperto tecnico redige un rapporto nel quale indica i risultati delle attività descritte nei precedenti punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.
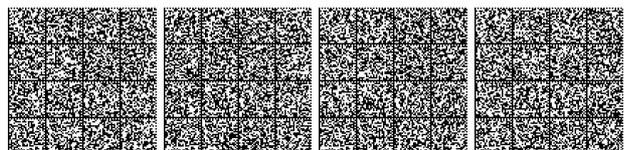
Glossario

tecnologia *web*

insieme delle tecniche che consentono di realizzare contenuti destinati a essere presentati sul *web*. Esse includono linguaggi di marcatura, formattazione di dati o linguaggi di programmazione, che possono essere utilizzati per creare, ad esempio, pagine *web* statiche, presentazioni multisensoriali sincronizzate, applicazioni *web* dinamiche.

contenuto non essenziale

è il contenuto realizzato tramite porzioni di tecnologia *web* che può essere eliminato dal contesto senza che ciò influenzi l'erogazione dell'informazione e/o del servizio.

immagine personalizzabile visivamente

è una immagine nella quale carattere, dimensione, colore e sfondo possono essere configurati.

luminanza relativa

È la luminosità relativa di qualunque punto in uno spazio-colore, normalizzata a 0 per il nero più scuro e ad 1 per il bianco più chiaro.

Per lo spazio-colore sRGB, la luminanza relativa di un colore è definita come:

$L = 0.2126 * \mathbf{R} + 0.7152 * \mathbf{G} + 0.0722 * \mathbf{B}$

dove **R**, **G** e **B** sono definiti come:

se $R_{sRGB} \leq 0.03928$ allora $\mathbf{R} = R_{sRGB}/12.92$ altrimenti $\mathbf{R} = ((R_{sRGB}+0.055)/1.055)^{2.4}$

se $G_{sRGB} \leq 0.03928$ allora $\mathbf{G} = G_{sRGB}/12.92$ altrimenti $\mathbf{G} = ((G_{sRGB}+0.055)/1.055)^{2.4}$

se $B_{sRGB} \leq 0.03928$ allora $\mathbf{B} = B_{sRGB}/12.92$ altrimenti $\mathbf{B} = ((B_{sRGB}+0.055)/1.055)^{2.4}$

e R_{sRGB}, G_{sRGB}, e B_{sRGB} sono definiti come:

$R_{sRGB} = R_{8bit}/255$

$G_{sRGB} = G_{8bit}/255$

$B_{sRGB} = B_{8bit}/255$

Il carattere "*" è l'operatore prodotto, il carattere "/" è l'operatore divisione, il carattere "≤" è l'operatore di comparazione minore o uguale.

rapporto (o fattore) di contrasto

È definito come:

$(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)$
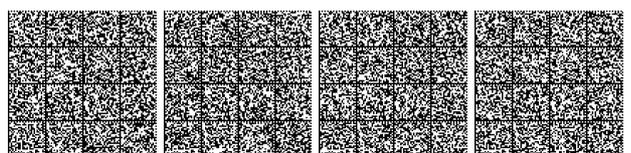
in cui L1 e L2 rappresentano rispettivamente:

L1 la luminanza relativa del colore più luminoso

L2 la luminanza relativa del colore più scuro

e L1 > L2.

Il contrasto si misura rispetto allo sfondo specifico sul quale si rappresenta il testo nell'uso normale. Se non è specificato alcun colore di sfondo allora si assume sia di colore bianco.

soglia generale di lampeggiamento e soglia di lampeggiamento del rosso

un lampeggiamento (flash) o un'immagine che cambia rapidamente è sotto la soglia (cioè il contenuto è conforme) se una qualsiasi delle seguenti condizioni è vera:

- non ci sono più di tre flash generali e / o non più di tre flash rossi entro un periodo di un secondo; oppure
- l'area combinata di flash che si verificano contemporaneamente non occupa più di un totale di .006 steradianti entro un qualsiasi campo visivo di 10 gradi sullo schermo (il 25% di un qualsiasi campo visivo di 10 gradi sullo schermo) a una distanza visiva tipica.

dove:

1. per **flash generale** si intende una coppia di cambiamenti opposti nella luminanza relativa del 10% o più della luminanza relativa massima laddove la relativa luminanza dell'immagine più scura è sotto lo 0.80; e dove "una coppia di cambiamenti opposti" è un aumento seguito da una diminuzione, o una diminuzione seguita da un aumento, e
2. per **flash rosso** si intende una qualsiasi coppia di transizioni opposte che comprendano del rosso saturato.

Nota 1: per *software* o contenuto *web* in generale, usare un rettangolo di 341 x 256 pixel in una qualunque parte dell'area dello schermo esposta quando il contenuto è visualizzato a 1024 x 768 pixel fornirà una buona stima di un campo visuale di 10 gradi per le grandezze standard di schermi e distanze di visione (ad esempio, uno schermo di 15-17 pollici a distanza di 22-26 pollici). (Risoluzioni più alte che mostrano lo stesso contenuto rendono immagini più piccole e più sicure, perciò sono le risoluzioni più basse che vengono utilizzate per stabilire le soglie).

Nota 2: una transizione è il cambiamento nella luminanza relativa tra adiacenti picchi e valli in una trama di misurazione temporale della luminanza relativa (o relativa luminanza/colore per i flash rossi). Un flash consiste in due transizioni opposte.

Nota 3: la definizione corrente per "coppia di transizioni opposte che comprendano del rosso saturato" è che, per uno dei due o entrambi gli stati coinvolti in ciascuna transizione, R/(R+ G + B) >= 0.8, e il cambiamento di valore(R-G-B)x320 è > 20 (i valori negativi di (R-G-B)x320 sono stabiliti a zero) per entrambe le transizioni. I valori R, G, B vanno da 0-1 come specificato nella

definizione di "luminanza relativa" (Harding G. F. A. and Binnie, C.D., Independent Analysis of the ITC PhotosensitiveEpilepsyCalibration Test Tape. 2002).

Nota 4: vi sono strumenti che possono analizzare una schermata. Ciò nonostante, non vi è necessità di strumenti per valutare questa condizione se il lampeggiamento è inferiore o uguale a 3 flash per secondo. Il contenuto è automaticamente conforme (vedi nota 1 e nota 2).

13A07492

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 settembre 2013.

Autorizzazione al «Laboratorio di analisi San Carlo S.a.s.», in Grottaminarda, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 3 settembre 2013 dal Laboratorio di analisi San Carlo S.r.l., ubicato in Grottaminarda (AV), Via Dante Alighieri n. 37, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 aprile 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio di analisi San Carlo S.r.l., ubicato in Grottaminarda (AV), Via Dante Alighieri n. 37, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è Carlo Iacoviello.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 giugno 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio di analisi San Carlo S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
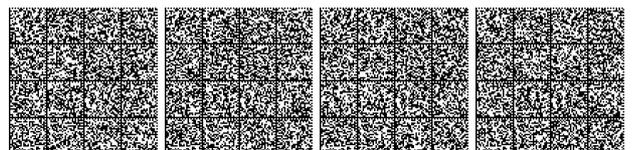
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II+ Reg. CE n. 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE n. 2568/91 allegato IX + Reg. CEE n. 183/93
Numero di perossidi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato III

13A07499

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 settembre 2013.

Ulteriori disposizioni di protezione civile inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. Istituzione del centro di coordinamento per il raccordo operativo del complesso delle attività connesse alla fase di rotazione della nave Costa Concordia. (Ordinanza n. 114).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012 con cui è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2013, lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio (GR);

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, cosi come integrata dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 4003 del 16 febbraio 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019 del 27 aprile 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2012, n. 11, con cui è stato stabilito che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 59, atteso il permanere delle gravi condizioni di emergenza ambientale, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, tra le altre, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012;

Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria convocata in data 15 maggio 2012 alla presenza delle amministrazioni interessate dall'emergenza in atto;

Vista, in particolare, la sopra citata ordinanza n. 4023/2012, con cui sono state approvate le operazioni di cui al progetto di massima di rimozione e recupero della nave da crociera Costa - Concordia proposto dalla Costa Crociere S.p.A. con le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi del 15 maggio 2012;

Visto il decreto del Commissario delegato con cui è stata istituita la struttura di missione operante presso l'Isola del Giglio a supporto dello stesso Commissario;

Considerato che nella riunione tenutasi in data 6 settembre 2013, presso il Dipartimento della protezione civile, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comitato consultivo, dell'Osservatorio di monitoraggio, del Consorzio Micoperi-Titan e della società Costa crociere, è stato formulato, da parte degli Organi consultivi del Commissario delegato, parere positivo, salvo alcune prescrizioni, alle operazioni di rimessa in asse della nave (denominata parbuckling) Costa Concordia;

Ravvisata la necessità infine, anche in considerazione del massiccio afflusso di operatori dei media nazionali e internazionali che seguiranno le sopramenzionate operazioni di raddrizzamento, di raccordare attraverso un stretto coordinamento operativo i vari soggetti pubblici e privati impegnati a garantire la necessaria organizzazione dell'evento, la conseguente tutela della pubblica incolumità e la protezione delle operazioni di parbuckling;

Ravvisata altresì l'esigenza di garantire l'adozione da parte delle competenti componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile delle misure volte ad assicurare la necessaria protezione alle attività connesse alle operazioni di rotazione, in stretto raccordo con i piani messi in atto dai privati;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento del contesto emergenziale ed in particolare per consentire la gestione delle attività connesse all'attività operativa denominata WP6 (parbuckling-rotazione del relitto) della nave da crociera Costa Concordia, è istituito presso l'Isola del Giglio un Centro di Coordinamento.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato coordina il predetto Centro e l'Ing. Fabrizio Curcio, Direttore dell'Ufficio Gestione delle Emergenze, svolge funzioni vicarie. Il predetto Commissario delegato si avvale della Struttura di missione appositamente istituita dal medesimo Commissario composta da personale del Dipartimento della protezione civile. Il predetto personale può partecipare alle attività del Centro di Coordinamento per assicurare il necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, amministrativo e logistico.

3. Il Centro di Coordinamento, presieduto dal Commissario delegato, è così composto:

a) dai componenti del Comitato Consultivo di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012 attualmente in carica;

b) dal Presidente dell'Osservatorio per il Monitoraggio di cui al decreto del Commissario delegato di repertorio 2923 del 14 giugno 2012;

c) dal direttore Marittimo della Toscana anche in qualità di Soggetto Attuatore di cui al decreto del Commissario Delegato di repertorio 1175 del 22 marzo 2013;

d) dal Questore di Grosseto;

e) dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Grosseto o suo delegato;

f) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto o suo delegato;

g) dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto o suo delegato;

h) dal Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Grosseto o suo delegato;

i) dal rappresentante designato di Costa Crociere;

j) dal Soggetto Attuatore di cui al decreto del commissario Delegato di repertorio 215 del 27 gennaio 2012.

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato convoca in seduta permanente, presso i locali all'uopo individuati sull'Isola del Giglio, il Centro di coordinamento per tutta la durata dell'operazione denominata di parbuckling prevista nel progetto di rimozione della nave (WP6) con l'obiettivo generale di garantire quanto ravvisato in premessa ed in particolare:

- la raccolta e l'analisi, anche per il tramite dell'Osservatorio per il monitoraggio, dei dati e delle informazioni provenienti dal centro di controllo delle operazioni di parbuckling, anche al fine di valutare eventuali misure di emergenza da porre in essere per garantire la pubblica e privata incolumità, con il concorso delle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale;

- il raccordo informativo ed operativo con le strutture sanitarie locali (118 e *ASL)*;

- il raccordo con il piano per l'ordine e la sicurezza pubblica;

- il coordinamento delle attività dei media nazionali e internazionali con l'obiettivo di garantire un'informazione al pubblico tempestiva, trasparente ed accurata;

- la fruibilità dei servizi ordinari da parte della popolazione presente sull'isola, compatibilmente con l'adozione di misure più generali volte ad assicurare l'interesse collettivo.

2. Nell'ambito delle attività del Centro di Coordinamento, l'Osservatorio di monitoraggio svolge funzioni di raccordo tecnico operativo finalizzate a monitorare, per gli ambiti di competenza, l'attuazione della fase operativa denominata WP6 (parbuckling-rotazione del relitto) vigilando altresì sull'osservanza del crono programma e garantendo un raccordo tecnico con il Consorzio Titan Micoperi.

3. Il Centro di Coordinamento di avvale di una Sala Situazioni per la raccolta e gestione delle informazioni. La Sala Situazioni allestita sull'isola del Giglio è composta da:

a) i componenti dell'Osservatorio per il Monitoraggio di cui al decreto del Commissario Delegato di repertorio 2923 del 14 giugno 2012;

b) un rappresentante del locale corpo di Polizia Municipale;

c) un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri;

d) un rappresentante dei Vigili del Fuoco;

e) un rappresentante della Capitaneria di Porto;

f) un rappresentante della Questura;

g) un rappresentante della Guardia di Finanza;

h) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;

i) un rappresentante dell'ASL GR/9;

j) un rappresentante del 118.

4. La Sala Situazioni è coordinata nelle sue funzioni da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per la partecipazione al Centro di coordinamento di cui all'articolo 1 ed alla Sala Situazioni di cui all'articolo 2, non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

Art. 4.

1. Al personale del Dipartimento della protezione civile in servizio presso la Struttura di Missione di cui all'articolo 1 è riconosciuta, per il periodo dell'operazione, e comunque entro il 30 ottobre 2013, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 50 ore complessive, oltre quelle già autorizzate.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 21.362,71 si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2013

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

13A07593

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 settembre 2013.

Integrazione urgente dei componenti del Centro di coordinamento e della Sala Situazioni per il raccordo operativo del complesso delle attività connesse alla fase di rotazione della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio, istituiti con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 114 del 13 settembre 2013. (Ordinanza n. 115).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012 con cui è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2013, lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio (GR);

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, cosi come integrata dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 4003 del 16 febbraio 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019 del 27 aprile 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2012, n. 11, con cui è stato stabilito che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 59, atteso il permanere delle gravi condizioni di emergenza ambientale, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, tra le altre, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012;

Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria convocata in data 15 maggio 2012 alla presenza delle amministrazioni interessate dall'emergenza in atto;

Vista, in particolare, la sopra citata ordinanza n. 4023/2012, con cui sono state approvate le operazioni di cui al progetto di massima di rimozione e recupero della nave da crociera Costa - Concordia proposto dalla Costa Crociere S.p.A. con le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi del 15 maggio 2012;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.114 del 13 settembre 2013 con cui, tra l'altro, sono stati istituiti il Centro di Coordinamento e la Sala Situazioni per garantire il coordinamento con tutti i soggetti coinvolti nella gestione del contesto operativo connesso alle operazioni di rotazione della nave Costa Concordia;

Tenuto conto che le operazioni di insediamento di detti due organismi sono in già in corso oggi 15 settembre 2013, in previsione dell'inizio delle operazioni programmate per domani mattina 16 settembre 2013 alle ore 6.00;

Ravvisata l'ulteriore sopravvenuta urgente esigenza operativa di assicurare, direttamente in seno al Centro di coordinamento, il necessario raccordo con i mezzi navali del Corpo della Guardia di Finanza impegnati nell'attuazione delle misure per l'ordine e la sicurezza pubblica, attraverso un rappresentante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno;

Considerata inoltre la necessità di assicurare il necessario raccordo con i componenti dell'Osservatorio per il monitoraggio presenti nella Sala Situazioni, attraverso un rappresentante di Costa Crociere;

Tenuto conto che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, limitandosi ad integrare con ulteriori necessari rappresentanti la composizione del Centro di coordinamento e della Sala Situazioni, per la partecipazione ai quali non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, profilo finanziario sul quale si è già avuto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con la bollinatura dell'ordinanza n. 114 del 13 settembre 2014, che istituiva e disciplinava detti organismi;

D'intesa con la Regione Toscana;
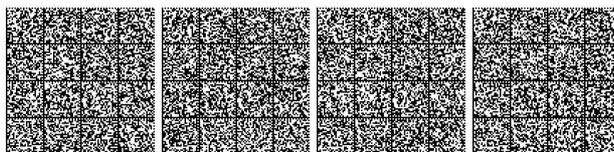
Dispone:

Art. 1.

1. La composizione del Centro di Coordinamento di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.114 del 13 settembre 2013 è integrata con la presenza del Comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno.

2. La composizione della Sala Situazioni di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.114 del 13 settembre 2013, è integrata da un rappresentante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno e da un rappresentante di Costa Crociere S.p.A.

3. Il Commissario delegato, qualora richiesto da ulteriori esigenze operative urgenti, può integrare, con apposito provvedimento motivato, la composizione del Centro di Coordinamento e della Sala Situazioni istituiti ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 114 del 13 settembre 2013.

Art. 2.

1. Dall'applicazione dell'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per la partecipazione al Centro di coordinamento ed alla Sala Situazioni di cui all'articolo 1 non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2013

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

13A07594

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 5 settembre 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Trapani - Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA - TERRITORIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Trapani -Territorio del giorno 2 agosto 2013 dalle ore 11,00 fino al tardo pomeriggio della stessa giornata.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono da un blocco del sistema informatico catastale e pertanto l'Ufficio provinciale di Trapani non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Palermo, 5 settembre 2013

Il direttore regionale: PELLEGRINI

13A07516

DECRETO 5 settembre 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Agrigento - Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA - TERRITORIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Agrigento - Territorio del giorno 2 agosto 2013 dalle ore 11,00 fino al tardo pomeriggio della stessa giornata.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono da un blocco del sistema informatico catastale e pertanto l'Ufficio provinciale di Agrigento non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Palermo, 5 settembre 2013
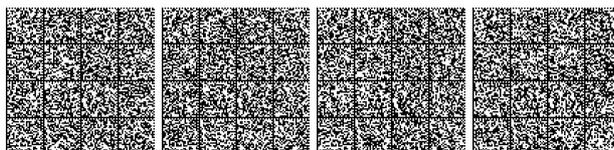
Il direttore regionale: PELLEGRINI

13A07517

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 settembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3117
Yen	130,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,765
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,84200
Fiorino ungherese	300,67
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7026
Zloty polacco	4,2950
Nuovo leu romeno	4,4735
Corona svedese	8,7248
Franco svizzero	1,2382
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0020
Kuna croata	7,5878
Rublo russo	43,8260
Lira turca	2,7031
Dollaro australiano	1,4309
Real brasiliano	3,0395
Dollaro canadese	1,3682
Yuan cinese	8,0269
Dollaro di Hong Kong	10,1732
Rupia indonesiana	15161,44
Shekel israeliano	4,7862
Rupia indiana	85,5820
Won sudcoreano	1433,50
Peso messicano	17,4784
Ringgit malese	4,3666
Dollaro neozelandese	1,6505
Peso filippino	58,328
Dollaro di Singapore	1,6770
Baht tailandese	42,440
Rand sudafricano	13,3552

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07518

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 settembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3194
Yen	131,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,833
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,84130
Fiorino ungherese	300,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7024
Zloty polacco	4,2730
Nuovo leu romeno	4,4709
Corona svedese	8,7492
Franco svizzero	1,2350
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0220
Kuna croata	7,5912
Rublo russo	43,9046
Lira turca	2,6955
Dollaro australiano	1,4338
Real brasiliano	3,0382
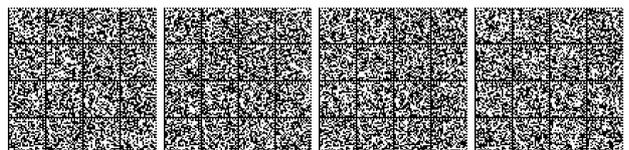
Dollaro canadese	1,3699
Yuan cinese	8,0760
Dollaro di Hong Kong	10,2323
Rupia indonesiana	15117,97
Shekel israeliano	4,7807
Rupia indiana	86,0840
Won sudcoreano	1430,56
Peso messicano	17,3917
Ringgit malese	4,3428
Dollaro neozelandese	1,6485
Peso filippino	58,098
Dollaro di Singapore	1,6779
Baht tailandese	42,478
Rand sudafricano	13,2238

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07519

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 settembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3240
Yen	132,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,830
Corona danese	7,4585
Lira Sterlina	0,84380
Fiorino ungherese	299,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	4,2595
Nuovo leu romeno	4,4598
Corona svedese	8,6887
Franco svizzero	1,2392
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8610
Kuna croata	7,5875
Rublo russo	43,7732
Lira turca	2,6766
Dollaro australiano	1,4255
Real brasiliano	3,0007
Dollaro canadese	1,3684
Yuan cinese	8,1029
Dollaro di Hong Kong	10,2671
Rupia indonesiana	14974,81
Shekel israeliano	4,7650
Rupia indiana	84,5900
Won sudcoreano	1437,47
Peso messicano	17,2954
Ringgit malese	4,3380
Dollaro neozelandese	1,6432
Peso filippino	57,924
Dollaro di Singapore	1,6794
Baht tailandese	42,586
Rand sudafricano	13,2383

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07520

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 10 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi, in data 28 giugno 2013.

Facendo seguito al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 22 luglio 2013, di avviso dell'avvenuta approvazione ministeriale delle delibere nn. 5, 6 e 7 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 18 aprile 2013, si informa che con presa d'atto della delibera n. 10 assunta dal Consiglio di indirizzo generale in data 28 giugno 2013 prot. n. 36/0012413/MA004.A007/BIO-L-24-25 del 28 agosto 2013, sono state definitivamente assentite le delibere di cui sopra, concernenti modifiche al regolamento per il contributo in favore dei familiari di iscritti titolari di pensione indiretta (delibere nn. 5 e 6) ed al regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza (delibera n. 7).

13A07430

Approvazione della delibera n. 13 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in data 19 giugno 2013.

Con ministeriale n. 36/0012504/MA004.A007/PG-L-62 del 2 settembre 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 13 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 19 giugno 2013, concernente la determinazione, nella misura di € 10,00, del contributo annuale di maternità dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata, per l'anno 2013.

13A07431
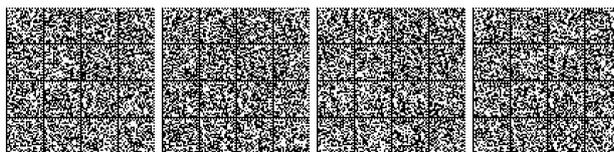
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nomina dei componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013 sono stati nominati i componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti istituita ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al seguente indirizzo: www.mit.gov.it

13A07515

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 19, all'articolo 20, comma 1, dove è scritto: «L'articolo 4 del citato decreto legislativo *n. 4 del 2008* non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già *indetti* e non ancora *conclusi* alla data di…», leggasi: «L'articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato *alle procedure relative* agli esami di ammissione ai corsi universitari già *indette* e non ancora *concluse* alla data di…».

13A07601

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-217) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.